

I COMANDANTI DI STAZIONE NON SONO OBBLIGATI AD OCCUPARE L'ALLOGGIO DI SERVIZIO

Nessuna norma impone l'obbligo di occupare
l'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico
ALMENO QUESTO E' IL RISULTATO DELLA MIA DIFFICILE RICERCA
SVOLTA NEGLI UFFICI DEL COMANDO GENERALE

Tutto è cominciato quando alcuni comandanti di stazione
mi hanno posto il quesito.

La mia difficile ricerca si è imbattuta dapprima nel
documento pubblicato sul sito "effettotre" che riporto di
seguito:

ANNO II Mese di FEBBRAIO 2009 - Numero - 17
EFFETTOTRE periodico mensile autonomo
d'informazione porta a porta



La Bacheca di "EFFETTOTRE"



www.effettotre.com

RI.BO.DI
ribodi@yahoo.it

SEMPRE GLI STESSI CARABINIERI,

QUESITO ALLOGGI DI SERVIZIO

Nell'ambito dell'Interregionale Ogaden, a seguito di una direttiva dell'allora
Generale Massimo Cetola, vige l'obbligo da parte dei comandanti di Stazione di

occupare l'alloggio di servizio. Poiché non sono riuscito a trovare alcun
riferimento normativo che sancisca tale obbligo, gradirei conoscer il vostro
parere in merito.

Le rispondo riportando integralmente la risposta fornita nell'anno 2003 dal
Comando Generale ad un ispettore, comandante di Stazione, che aveva chiesto di
essere autorizzato a risiedere nell'alloggio di proprietà: *"In ordine alla richiesta
avanzata dall'ispettore in oggetto, si rappresenta che non può essere concessa
alcuna autorizzazione a risiedere nell'alloggio di proprietà in quanto nessuna norma
impone l'obbligo di occupare quello di servizio gratuito connesso all'incarico".*

Aggiungo che la direttiva del 2006 del Gen. Cetola, cui ha fatto riferimento, non
ha fissato alcun obbligo ad occupare l'alloggio di servizio avendo l'alto ufficiale solo
fatto presente ai comandanti di Regione che *"nel caso in cui un comandante di
Stazione - pur disponendo di alloggio di servizio - preferisca abitare in
appartamento di proprietà, potrà"* (e non dovrà) *"essere riconsiderata la sua
posizione d'impiego..."*.

Attilio

Ma qualcuno a Milano ed a Roma ha obiettato che non
risponde al vero e che

la risposta del Generale Cetola non sia corretta.

**Allora cominciamo a vedere
cosa dice il Regolamento Generale**

CAPITOLO IV

**ALLOGGIAMENTO IN CASERME DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI
APPUNTATI E CARABINIERI CONIUGATI**

264

Gli ufficiali ed i sottufficiali Comandanti di Stazione sono alloggiati nelle caserme ove ha sede il loro Comando od Ufficio, sempre che vi sia la disponibilità di alloggi. Nelle caserme dei Comandi di Regione e Legione sono alloggiati oltrechè il comandante, almeno l'aiutante maggiore e il capo Ufficio OAIO.

I sottufficiali ed i carabinieri celibi in ferma ed i frequentatori di corsi formativi, anche se in sp., ad eccezione di quelli ammogliati, hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di Reparto. Il personale celibe in servizio permanente non ha l'obbligo di alloggiare in caserma. Lo stesso personale, però, è tenuto comunque ad osservare le prescrizioni di cui al n. 336.

336

Il personale in servizio permanente celibe che richiede di alloggiare fuori caserma ha l'obbligo di:

- risiedere e dimorare nel comune in cui ha sede il Reparto di appartenenza;
- rendere noto il recapito e garantire la possibilità di un pronto collegamento con il Reparto stesso.

Non hanno tale facoltà i frequentatori dei corsi formativi, ad eccezione dei militari ammogliati.

Certamente il Regolamento Generale, scritto in maniera "magistrale", sembra voler dire al lettore quello che non è stato scritto. Comunque, durante la mia difficile ricerca della normativa di riferimento, spesso sono stato invitato a considerare questa unica disposizione interpretandola nel senso che "SI" il Comandante di Stazione è obbligato ad occupare l'alloggio di servizio.

Diversamente, continuavo a pensare che la ratio della disposizione fosse quella di impegnare l'amministrazione a garantire ai titolari di un incarico l'alloggio di servizio. Il numero 264 del R.G.A., infatti, non sembra avere carattere cogente, al pari dell'articolo 2 del D.I. 03 giugno 1989 che non impone alcun obbligo, ma individua soltanto la finalità dell'assegnazione dell'alloggio di

servizio al titolare dell'incarico la quale assicura una costante reperibilità ecc.

Tuttavia, per cercare di capire come si sta muovendo il Comando Generale, ho provato ad osservare quello che è stato scritto in una bozza del nuovo regolamento Generale da anni allo studio al Comando Generale.

Articolo 158
(Organizzazione delle caserme)

1. La configurazione infrastrutturale e le norme che regolano la vita ed il servizio interno nelle caserme sono definite dalle disposizioni del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e dai competenti organi centrali del Ministero della Difesa nonché, per quanto riguarda gli istituti d'istruzione, dalle rispettive norme interne.
2. Gli enti presso cui operano i reparti in extra-organico avranno cura di ispirarsi ai parametri infrastrutturali fissati dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di garantire la massima prontezza operativa dei reparti o per fronteggiare le esigenze di servizio, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione:
 - a) disciplina i criteri che regolano l'accasermamento del personale;
 - b) individua gli incarichi per i quali può essere attribuito l'alloggio di servizio gratuito.¹¹⁴

¹¹⁴ Il comma è inserito per affermare, con un provvedimento regolamentare, la possibilità dell'Arma di disciplinare in proprio i criteri circa l'accasermamento del personale che, tra l'altro, si riflettono anche sul trattamento vitto (articolo 10 comma 4 decreto M.D. 6 giugno 1999, n. 244). Non conviene dettagliare ulteriormente la formulazione sia per evitare problemi od osservazioni in sede di concertazione con gli altri Dicasteri, sia perché non è opportuno regolare tutti gli aspetti della materia in un provvedimento normativo che non è semplice da modificare nel tempo.

Articolo 45
(Obbligo di residenza)³⁶

1. I militari dell'Arma dei carabinieri devono stabilire nel comune ove ha sede il reparto di appartenenza la propria residenza di fatto, che si realizza in concreto con l'obbligo di alloggio nella sede di servizio.
2. Il comandante di corpo può autorizzare deroghe a tale obbligo purché la località prescelta dal militare gli consenta di raggiungere il reparto entro un'ora.
3. Il personale è tenuto a fornire al comando di appartenenza indicazioni sul luogo della sua dimora.

³⁶ L'articolo recepisce le disposizioni del n. 48 comma 4 del RDM, del n. 336 del RGA, delle circolari n. 192/17-3-1971 del 24/09/1990 e n. 192/39-4-1971 del 22/11/1996 dell'Ufficio Legislazione.

Il tentativo, questa volta mi è sembrato "mal celato". Quello di inserire un provvedimento regolamentare che, qualora confermato nel nuovo regolamento generale circa l'accasermamento del personale, renderebbe obbligatorio l'alloggio in caserma. Non riesco a capire come sia possibile

pensare di evitare osservazioni in Sede di concertazione con gli altri dicasteri posto che la materia è regolamentata dall'articolo 2 del D.I. 03 giugno 1989.

Solamente grazie alla bozza del nuovo regolamento Generale sono anche riuscito a scoprire, nel frattempo, che l'Ufficio Legislazione aveva diramato anche due Circolari sull'argomento. Precisamente la n. n. 192/17-3-1971 del 24/09/1990 che risulta ancora valida e pubblicata nel portale intranet "non abrogata"



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Legislazione

N.192/17-3-1971 di prot.

Roma, 24 settembre 1990

OGGETTO: Autorizzazione ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio.

AI COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO DI CORPO (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

In relazione a quesiti pervenuti si precisa che:

- L'art. 12 del D.P.R. 10.1.1987, n. 3, stabilisce l'obbligo per l'impiegato dello Stato di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato e demanda al Capo ufficio, in presenza di rilevanti ragioni, la facoltà di autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere;

Per quanto riguarda il personale dell'Arma, tale valutazione è attribuita al comandante di Corpo che deve tener conto, non soltanto della distanza reale intercorrente tra il luogo di residenza e l'ufficio o comando ove il dipendente presta servizio, ma, principalmente, delle condizioni di viabilità e di qualsiasi altro elemento che contribuisca ad assicurare il pieno rispetto del regolare svolgimento del servizio e, quindi, come specificato nella recente formulazione del n. 337 del P.G.A., la possibilità di raggiungimento. In caso di urgente necessità, il posto d'impiego entro l'Arma.

A tale scopo non è rilevante la distanza di 30 Km. prevista dall'art. 22 della legge n. 836/1973, che afferma soltanto un principio di natura amministrativa al fine di determinare le condizioni richieste per acquisire il diritto alle indennità tabellari in occasione di trasferimenti.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. B. Domenico Pisani)

e la n. 192/39-4-1971 del 22/11/1996 di cui non sono riuscito a conoscere il contenuto ma che mi sembra di aver capito sia efficace ma in via di aggiornamento.

Qualcuno potrebbe pensare che le circolari siano state dimenticate e che il problema sia, tutto sommato, un problema marginale, di dettaglio (in mezzo a tante cose magari più importanti).

Io credo che il commento scritto in appendice “114” all’anzidetto articolo 158 della bozza del nuovo Regolamento Generale sia significativo di chi, diversamente, tenderebbe a far ritenere comunque obbligatorio occupare l'alloggio di servizio. In realtà, alla fine del mio tortuoso percorso di ricerca sono state confermate le mie anzidette impressioni ovvero:

anche il Colonnello Romano, Capo Ufficio Legislazione nel 2002, ha concluso che la ratio della disposizione è quella di impegnare l'amministrazione a garantire ai titolari di un incarico l'alloggio di servizio e che il numero 264 del R.G.A. non ha carattere cogente.

A distanza di anni, credo sia ragionevole pensare che la carta della “specificità” debba essere considerata come un “Jolli” cercato ottenuto ed usato dai vertici militari per riuscire a sottrarsi ad osservazioni in Sede di concertazione con gli altri dicasteri ponendo “l'ordine” al di sopra di qualunque altro provvedimento legislativo come, in questo caso, l'articolo 2 del Decreto Interministeriale 03 giugno 1989. (valido, per intenderci, anche per la Polizia di Stato).

Se adesso pensiamo al TUROM ed a quante norme di garanzia potrebbero essere spazzate via con la logica di chi intende declinare il termine “specificità” in “militarità” in un quadro privo delle garanzie individuali, la domanda nasce spontanea:

Forse, come recita il noto adagio di uno spot pubblicitario: “ai nostri vertici piace vincere facile ?”

Michele Fornicola